

Approfondimento

Il regolamento (UE) n. 1307, pubblicato in GUUE a dicembre 2013, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Il nuovo **regolamento n. 1307/2013** stabilisce un quadro giuridico che prevede un nuovo sistema di pagamenti diretti, comprensivo di un pagamento di base e di altri regimi di sostegno per gli agricoltori.

La Commissione ha successivamente adottato alcuni atti delegati e di esecuzione per garantire il corretto funzionamento dei regimi nell'ambito del nuovo quadro giuridico, al fine di integrare il regolamento di base su specifiche disposizioni generali.

Il **Regolamento delegato (UE) n. 639/2014** [\[link\]](#) della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, è stato pubblicato nella GUUE L 181 del 20/06/14.

Si presenta a seguire una breve disamina degli aspetti principali del regolamento.

Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti

Le superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione sono ritenute superfici non atte a qualificare il loro proprietario come **agricoltore attivo** (così come richiesto dal reg. 1307/2013), qualora rappresentino più del 50% dell'intera superficie agricola dichiarata.

L'**importo annuo dei pagamenti diretti** di un agricoltore è l'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del reg. 1307/2013 per l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dei pagamenti indebiti e delle relative sanzioni amministrative. Se l'anno fiscale più recente è il 2014 o anteriore, l'importo annuo dei pagamenti diretti è l'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del reg. (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni in caso non vengano osservate le norme di ammissibilità e le regole di condizionalità.

Se un **agricoltore non ha presentato domanda di aiuto** per i pagamenti diretti a norma del reg. 1307/2013 nell'anno fiscale più recente, gli Stati membri fissano l'importo totale dei pagamenti diretti moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno in oggetto, stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell'allegato II del reg. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione). Se l'anno è il 2014 o anteriore, il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno (indicato nell'allegato VIII del reg. 73/2009) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione.

Regime di pagamento di base

Il Regolamento fissa le modalità di applicazione del regime definendo:

- le assegnazioni dei diritti all'aiuto in casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, fusioni o scissioni dell'azienda agricola;
- i criteri per la definizione dei diritti all'aiuto, in termini di determinazione degli ettari ammissibili;
- la determinazione del valore dei diritti all'aiuto relativi all'anno 2014, per i quali si tiene conto soltanto dei pagamenti o del valore dei diritti all'aiuto degli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti, oltre alla determinazione del valore dei diritti in situazioni di difficoltà;
- la fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all'aiuto: il valore e il numero definitivi dei diritti all'aiuto sono stabiliti e comunicati loro dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari (art. 74 del reg. n. 1306/2013) entro il 1° aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato membro;
- particolari clausole per i contratti privati di vendita o di affitto dell'azienda agricola;
- il calcolo dell'importo del valore dei diritti all'aiuto;
- i requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto (attraverso la presentazione, una volta all'anno, della domanda unica);
- il trasferimento, in qualsiasi momento dell'anno, dei diritti all'aiuto;
- le indicazioni specifiche per i diritti all'aiuto nelle riserve regionali o nazionali (artt.26-31 del presente regolamento);
- le modalità di applicazione dei diritti all'aiuto all'interno degli Stati membri, con riferimento alla specifica scelta di applicazione a livello regionale;

Regime di pagamento unico per superficie

Il Regolamento fissa le modalità di applicazione del regime definendo:

- gli ettari ammissibili previsti e dichiarati ai fini di tale regime;
- che gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi applicati dallo Stato membro interessato.
Per l'anno 2014, l'importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie non può essere superiore al corrispondente importo concesso a un singolo agricoltore nell'ambito di tale regime nell'anno 2014;
- l'importo per ettaro, determinato ogni anno dividendo l'importo utilizzato per differenziare il pagamento unico per superficie disponibile per un singolo agricoltore per il numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore (con specifiche clausole per i pagamenti avvenuti in seguito a eventi di forza maggiore o a catastrofi eccezionali);

Pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Nel dettaglio, il Regolamento delegato racchiude:

- l'indicazione dei sistemi di certificazione pubblici e privati nazionali o regionali (esperienza, attrezzature e infrastrutture adeguate per i controlli, personale qualificato ed esperto, esenzioni da conflitti di interessi);
- il calcolo degli importi per una corretta diversificazione delle colture;
-
- la designazione delle caratteristiche specifiche che devono possedere i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situati al di fuori delle zone Natura 2000, eventuale riconversione degli stessi, calcolo e mantenimento della proporzione;
- specifiche norme regionali per la definizione delle aree di interesse ecologico, con i relativi obblighi per gli agricoltori.

Pagamento per i giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola

A norma dell'art. 49 del presente regolamento, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché:

- la persona giuridica abbia diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie e ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato gli ettari ammissibili;
- il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari nel primo anno della domanda di pagamento della persona giuridica nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
- almeno uno dei giovani agricoltori rispetti gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro.

Secondo il regolamento, è inoltre possibile l'accesso di un'associazione di persone fisiche al pagamento per i giovani agricoltori, se questa rispetta le condizioni sopraelencate.

Sostegno accoppiato facoltativo

Per la concessione del sostegno, gli Stati membri definiscono le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e potenziale agricolo regionale, struttura istituzionale o amministrativa, tipologie di agricoltura o settori agricoli, strutture e condizioni di produzione della regione e del settore considerati, eventuali settori in difficoltà).

Pagamento specifico per il cotone

Gli Stati membri possono autorizzare la produzione di cotone nei terreni agricoli considerando:

- se l'economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
- la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
- la gestione delle acque da irrigazione;
- se le rotazioni e le tecniche colturali sono rispettose dell'ambiente.

Dal regolamento vengono riconosciute organizzazioni interprofessionali, a condizione che esse soddisfino determinate caratteristiche (totalizzino una superficie complessiva di almeno 4 000 ettari stabilita dallo Stato membro che soddisfi i criteri di autorizzazione, comprendano almeno un'impresa di sgranatura e abbiano adottato regole operative interne in conformità alle normative nazionale e unionale).

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro date definite:

- i dettagli delle decisioni adottate;
- le motivazioni e i criteri oggettivi in base ai quali tali decisioni sono state adottate (a norma del reg. 1307/2013);
- le decisioni in merito alle pratiche di inverdimento, le aree di interesse ecologico;
- i pagamenti per i giovani agricoltori;
- le informazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo;
- i requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti;
- la concessione di pagamenti redistributivi;
- la concessione di pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali;
- il dettaglio per il regime per i piccoli agricoltori;
- l'applicazione del regolamento a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche;
- le riduzioni lineari dei pagamenti;

La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere aggiuntive informazioni dettagliate sulle misure adottate ai fini della corretta attuazione del reg. 1307/2013 o di eventuali norme adottate dalla Commissione sulla base dello stesso regolamento.

Gli Stati membri dell'UE dovranno attuare il regolamento in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo nel contempo una gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

Il Regolamento n. 639/2014 si applicherà alle **domande di aiuto** relative agli **anni civili successivi all'anno 2014**.